



TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 158

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.

Versione in vigore dal 30 settembre 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-158-disposizioni-applicabili-alle-banche-e-alle-societa-finanziarie/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it